ONLUS

Cosa sono le Onlus?
Se qualcuno ha sentito parlare di Onlus, ma non ha idea di che cosa si tratti allora... ;-)

Cosa sono le O.n.l.u.s.? L'acronimo **O.n.l.u.s.** significa Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed è stato "inventato" dal legislatore italiano quando, nel 1997, ha cercato di mettere ordine nel delicato settore non profit. Attraverso il **decreto legislativo n. 460/97** è stato creato l'insieme O.n.l.u.s. dove confluiscono una serie di organizzazioni che, per il tipo di attività svolta, possono accedere a determinate agevolazioni fiscali.
Più in dettaglio, possono essere O.n.l.u.s. le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che svolgono la loro attività in uno o più di questi settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente

Tutto questo è contenuto nell'**art. 10, d.lgs. 460/97** che pone ulteriori condizioni che incontreremo nella seconda parte di questo intervento.

La prima cosa da notare è che la legge stabilisce che siano enti di ***carattere privato*** e quindi non devono essere ***enti pubblici.*** E' per questo che la Croce Rossa Italiana non è una O.n.l.u.s.

Altre cose che si devono sapere sulle Onlus

Per essere considerati O.n.l.u.s. gli enti *non profit* devono avere altre caratteristiche, stabilite nello statuto o nell'atto costitutivo (redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata), quali:

a) l'esclusivo perseguimento di finalità di **solidarietà sociale;**
b) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nella pagina precedente, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
c) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, **utili e avanzi di gestione** nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.n.l.u.s. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
d) **l'obbligo** di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
e) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentita l'**Autorità per il Terzo Settore** (che recentemente si è insediata a Milano), salvo diversa destinazione imposta dalla legge
f) l'obbligo di redigere **il bilancio o rendiconto annuale;**
g) disciplina uniforme del **rapporto associativo** e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità

della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

h) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

I.V.A. e I.R.A.P. con sorpresa per le imprese

Le imprese possono avere sorprese se donano beni alle O.n.l.u.s.: vediamo quali...

La **cessione gratuita di beni** agli e.n.p. genera effetti anche in campo **I.V.A.** .
Ovviamente si tratta di situazioni che riguardano solo le **imprese**

La regola generale è che le donazioni di merci alle O.n.l.u.s. sono considerate operazioni esenti e che, pertanto, danno luogo alla rettifica della detrazione dell'I.V.A. sugli acquisti (cfr. art. 10 n. 12 e art. 19-bis 2 d.p.r. 633/72).

L'unica eccezione sono le cessioni gratuite di **prodotti alimentari** non più commercializzabili per errori di confezionamento, etichettatura, peso o altri motivi o perché prossimi alla data di scadenza perché sono considerati **"distrutti"**.

Non sono perciò compresi i prodotti farmaceutici citati invece nel d.lgs. 460/97: si tratta di un *lapsus* del legislatore? (cfr. art. 6 comma 15 legge 133/97)

Ricordo infine che le **cessioni a titolo oneroso** di beni alle O.n.g. (legge n. 49/1987) costituiscono *plafond* per le esportazioni (cfr. art. 14, legge n. 49/1987 e art. 1, d.m. 379/1988)

Infine vediamo cosa succede nel campo di applicazione **dell'I.R.A.P.**

A seguito dell'approvazione del d.lgs. 506/99, **tutte** le erogazioni liberali (sia in denaro che in natura) effettuate ai sensi dell'art. 65, comma 2, T.u.i.r. non sono ammesse in deduzione. (cfr. art. 11-bis, d.lgs. 446/97) Ritengo che invece siano deducibili le cessioni gratuite di beni che, ai fini delle imposte sui redditi o I.V.A., sono assimilate alle "distruzione di beni".

Allo stesso modo, ritengo che siano deducibili anche le donazioni in denaro o in natura effettuate in caso di calamità pubblica o di eventi eccezionali (vedi quanto detto in precedenza).

Le donazioni agli enti non profit

Oggi ci occupiamo delle donazioni agli e.n.p.. Spesso sul mio tavolo arrivano ricevute non meglio identificate rilasciate da fantomatici enti e il mio cliente mi chiede se "le può scaricare".

Purtroppo, la risposta che devo dargli è "sì nel primo cestino che incontra" e gli rinnovo l'elenco delle regole da seguire per poter ottenere il riconoscimento dell'onere dal Fisco.
La verità è che da una parte abbiamo una legislazione **confusa** e dall'altra spesso gli stessi e.n.p. non sono molto attenti a fornire le opportune informazioni ai loro donatori. A volte è il modo con cui si effettua la donazione che non è corretto.
Quello che segue è un quadro sinottico che può servire sia ai donatori che agli e.n.p. (O.n.l.u.s. e associazioni sportive dilettantistiche) per ottenere il riconoscimento fiscale della donazione. Vi sono altri casi in cui è possibile ottenere dei benefici fiscali: si tratta delle donazioni effettuate per la **ricerca scientifica** o per **progetti culturali** delle quali mi occuperò in seguito.
Non pensiate che l'intervento sia poco tempestivo: d'accordo che il Natale (siamo tutti più buoni) e il 31 dicembre (scadenza dell'anno fiscale) sono già passati, ma gli e.n.p. vivono dei contributi che si fanno durante tutto l'arco dell'anno, per cui tutti i momenti sono buoni per fare del bene sostenendo (anche solo finanziariamente) questi enti.
Purtroppo ho dovuto "farcire" il mio intervento con molti riferimenti di norme che saranno certamente noti ai lettori più esperti, ma risulteranno complicati a coloro i quali non hanno dimestichezza con la materia fiscale. Se qualcosa fosse poco chiaro, vi chiedo di scrivermelo utilizzando l'apposita **e-mail.**
Dimenticavo! si tratta di regole che sono valide per la determinazione delle imposte sui redditi (I.R.Pe.F. e I.R.Pe.G.), dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) e per la corretta

applicazione dell'I.V.A.

Donazioni in denaro: gli effetti sulle imposte dirette

Cosa succede se la donazione avviene in denaro?
E come deve essere effettuata se vogliamo ottenere i benefici fiscali?

La regola generale è che le donazioni sono fiscalmente riconosciute se sono effettuate alle O.n.l.u.s. o alle associazioni sportive dilettantistiche (cfr. legge 398/91). Ci sono alcune deroghe, ma si tratta di norme che riguardano solo le imprese.

Occorre però distinguere tra "deducibilità dell'onere" e "detrazione d'imposta per oneri".

Si parla di **deducibilità dell'onere sostenuto** quando si va a dedurre la spesa direttamente dal reddito e si calcola l'imposta su quanto rimane.

Esempio: ho un reddito di 1.000 e un onere detraibile di 100, calcolo le imposte su 900.

Si parla invece di **detrazione d'imposta per oneri** quando si ottiene uno sconto d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta. Tale sconto si detrae dall'imposta lorda e fino a concorrenza di questa. La differenza è chiamata **"imposta netta"**

Se l'importo delle detrazioni d'imposta è superiore all'imposta lorda, la differenza si perde, nel senso che non è possibile chiedere il rimborso della differenza.

E' invece possibile chiedere il rimborso se l'imposta netta è minore della somma delle ritenute e dei crediti d'imposta riconosciuti al contribuente.

Esempio: ho un reddito di 1.000 sul quale l'imposta lorda è 300 e sostengo un onere pari a 100 che mi da diritto ad una detrazione d'imposta pari al 19% dell'onere stesso, cioè 19. L'imposta netta sarà perciò 281 (300-19).

Detto questo, passiamo in rassegna le norme per effettuare correttamente le donazioni alle **O.n.l.u.s..**

Se il donatore **non è un imprenditore**, e la donazione

- è effettuata a favore di una O.n.l.u.s., per un importo non superiore a 2.065,83 EUR (4.000.000 ITL), dà luogo alla detrazione d'imposta del 19%, calcolata sulla somma donata (cfr. art. 13-bis, lettera i-bis, T.u.i.r.). Si avrà perciò una detrazione d'imposta massima di 392,51 EUR (760.000 ITL).

Se la donazione

- è effettuata a favore di organizzazioni non governative (o.n.g. - legge 49/1987), per un importo massimo pari al 2% del **reddito imponibile**, dà luogo ad un onere deducibile (cfr. art. 10, comma 1, lettera g) T.u.i.r.)

Dal momento che le **o.n.g.** sono considerate **"O.n.l.u.s. di diritto",** è possibile fare una piccola considerazione: per redditi con una pressione fiscale complessiva superiore al 19% sarà più conveniente scegliere **la deduzione dell'onere,** anziché la detrazione d'imposta perché il risparmio fiscale sarà superiore.

L'importo della donazione infatti genererà un risparmio fiscale superiore, dal momento che andrà a scontare l'aliquota marginale (cioé l'aliquota sullo scaglione I.R.Pe.F.) più elevata. Si tratta di una situazione particolare: vale infatti solo per le donazioni a favore delle o.n.g., per le quali nel T.u.i.r. si prevede una specifica alternatività.

Se la donazione è effettuata a favore di **un'associazione sportiva dilettantistica** (cfr. legge 398/91)

- per una donazione massima di 1.032,91 EUR (2.000.000 ITL), dà luogo ad una detrazione d'imposta del 19% dell'onere sostenuto.

Tutte le donazioni di cui abbiamo finora parlato, però devono essere effettuate mediante

- bonifico bancario
- conto corrente postale
- carte di credito
- bancomat
- o con altri sistemi di pagamento purché idonei a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Si consiglia perciò di indicare nei versamenti (oltre al nome e cognome) il luogo e la data di

nascita e il codice fiscale del donatore e i dati fiscali della O.n.l.u.s. che riceve.

- **Le donazioni effettuate in denaro contante non sono ritenute fiscalmente valide.**
  Se il donatore è **un'impresa** sono deducibili:
- per un importo non superiore a 2.065,83 EUR (4.000.000 ITL) o al 2% del reddito d'impresa (cfr. art. 65, lettera c-sexies, T.u.i.r.)
- fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato, se effettuate alle O.n.g. (cfr. art. 65, comma 2, lettera a), T.u.i.r.)
- per un importo non superiore a 1.032,91 EUR (2.000.000 ITL) o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (cfr. art. 65, comma 2, lettera c-octies), T.u.i.r.)

Per le donazioni in denaro effettuate nell'ambito delle imprese non sono richieste le formalità previste per le donazioni provenienti dalla "sfera privata", tuttavia si consiglia di utilizzare lo stesso metodo.

Donazioni in natura: complicate ma possibili

Come fare se le donazioni delle imprese sono in natura e sono dirette alle O.n.l.u.s.

Le imprese possono effettuare **donazioni in natura** cioè in merci anziché in denaro, anche se la procedura da rispettare è molto più complessa.

Il legislatore fiscale pensando a possibili manovre elusive ha infatti posto numerosi "paletti" per cui diventa assai più preferibile il vil denaro all'eventuale donazione in natura.
Ma vediamo il perché.
Vanno distinte le cessioni gratuite di:

- derrate alimentari e prodotti farmaceutici (se relativi all'attività di impresa) da eliminare dal circuito commerciale, per i quali non c'è alcun limite di deducibilità, essendo un'operazione assimilata alla loro distruzione (cfr. art. 13, comma 2, d.lgs. 460/9)
- altri beni (quindi: diversi dai precedenti) alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, la cui deducibilità è pari a 2.000.000 ITL calcolato in base al costo specifico di tali beni (cfr. art. 13, comma 3, d.lgs. 460/97 e art. 65, comma 2, lettera c-sexies, T.u.i.r.)

La deducibilità è ammessa purché sia rispettato il seguente protocollo:
(cfr. art. 13, comma 4, d.lgs. 460/97 e art. 2, comma 2, d.p.r. 441/97)

- comunicazione scritta agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della G.di F. competenti contenente l'indicazione di:

– *data, ora e luogo di inizio del trasporto,*
– *destinazione finale dei beni*
– *ammontare complessivo dei beni ceduti gratuitamente, calcolato in base al prezzo di acquisto*

la comunicazione deve pervenire almeno 5 d prima della consegna e può non essere inviata se l'ammontare del costo dei beni è inferiore a 10.000.000 ITL

– emissione di un documento di trasporto (d.d.t.)
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale l'ente ricevente attesti:
  - *l'impegno ad utilizzare i beni ai fini istituzionali a pena di decadenza dei benefici*
  - *la natura, qualità e la quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel d.d.t*

entro 15 d successivi all'effettuazione dell'operazione, annotazione sui registri I.V.A. o in un apposito prospetto da parte del cedente, della qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente

Le donazioni in caso di calamità

Le modifiche apportate dalla legge 133/99.

In caso di **calamità pubblica** o di altri eventi straordinari, sono deducibili dal **reddito d'impresa** le donazioni in denaro o in natura, a favore delle popolazioni colpite, attraverso fondazioni, associazioni, comitati o enti, individuati con decreti prefettizi in base alle province di competenza.
Si tratta di un'apertura a tutto campo alle donazioni allorché si verifichino situazioni di calamità pubblica.
A dir la verità, nonostante il provvedimento di legge sia stato adottato nel 1999, non ho avuto

notizie di donazioni in tal senso in occasione delle alluvioni dello scorso novembre. Mi chiedo se lo strumento legislativo sia conosciuto dai prefetti che dovrebbero attuarlo.
Resto in attesa di notizie da qualche navigatore di queste pagine che abita in Valle d'Aosta, in Piemonte o in altre zone interessate dalle scorse alluvioni.
Sono ugualmente deducibili le donazioni effettuate a favore delle popolazioni estere (colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari), attraverso:

- O.n.l.u.s.
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro (es. le agenzie dell'O.N.U. o dell'Unione Europea)
- fondazioni, associazioni, comitati ed enti, purché costituiti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata che, tra le proprie finalità, prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari.
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici (cfr. art. 27, legge 133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000, pubblicato su G.U. 155 del 5/07/2000

Si spera che tra le calamità pubbliche o gli eventi straordinari, siano comprese le guerre civili, i rifugiati e i *displaced peoples*

E' da tenere presente che mediante il comma 14 dell'art. 138 della legge 23/12/2000 n. 388 (legge di accompagnamento alla Finanziaria 2001) sono stati estesi i benefici della detraibilità delle donazioni, effettuate in caso di calamità o di eventi eccezionali, anche alle **persone fisiche** (era ora!) oltre a mettere un' opportuna (ma forse tardiva, perché non so quanti avranno conservato le ricevute) correzione ad un'ulteriore ingiustizia.
Nonostante la grande campagna pubblicitaria e la relativa mobilitazione, fino ad oggi era impossibile (se non per le imprese) poter dedurre le somme destinate alla **"Missione Arcobaleno"**.
E' ora possibile ottenere una detrazione d'imposta del 19% dell'onere sostenuto, con un massimo di 4.000.000 ITL (2065,83 EUR). La legge di accompagnamento alla Finanziaria 2001 ha perciò equiparato le donazioni in caso di calamità alle donazioni effettuate alle O.n.l.u.s.
E' inoltre possibile recuperare nel **periodo d'imposta 2000,** le somme riferite alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno precedente (1999 n.d.r.).
Sarà perciò possibile inserire nella prossima dichiarazione dei redditi (mod. 730 o mod. Unico) le somme donate nel 1999.